



*Ministero della Salute*

**Dipartimento per la  
sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la  
sicurezza degli alimenti**

**Direzione Generale  
della Sanità animale e del Farmaco veterinario  
Ufficio II - Sanità animale ed anagrafi: profilassi  
pianificate e zoonosi, anagrafi degli animali.**

AUTONOME PROVINZ PROVINCIAS AUTONOMAS  
BOZEN-SÜDTIROL SÜDTIROL BOZENO-ALTO ADIGE

Protokoll-  
datum  
data di  
protocollo

4. März 2008

Uffici  
ora

DGSA.II

Profilassi:

numero di protocollo:

125834

**OGGETTO:**

**Anagrafe degli equidi - Compilazione capitolo IX  
passaporto.**

Alle Regioni e Province Autonome  
Assessorati alla Sanità  
Servizi Veterinari  
**LORO SEDI**

Agli UVAC  
**LORO SEDI**

E. p.c Ministero Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali  
Dipartimento Politiche di Sviluppo  
D.G. per la qualità dei prodotti agroalimentari  
Via XX settembre, 20  
**00187 ROMA - fax 06/ 4819714 - 06/ 4824259**

UNIRE - Unione Nazionale Incremento Razze Equine  
Via C. Colombo, 283/a  
**00147 ROMA - fax 06/51897200**

AIA - Associazione Italiana Allevatori  
Via G. Tomassetti, 9  
**00161 ROMA - fax 06/44249286**

Al Comando Carabinieri Tutela della Salute  
**SEDE - fax 06/ 8079252**

Alla FNOVI  
**SEDE - fax 06/4744332**

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni riguardanti l'argomento in oggetto ed in particolare la nota prot. n. DGSA.II/15952/ P-I.5.i/8 del 21 dicembre 2007, si ritiene necessario fornire le seguenti ulteriori precisazioni.

La dichiarazione di destinazione finale dell'equide (DPA o NON DPA) di cui al capitolo IX del passaporto deve essere resa all'atto del rilascio del documento, sottoscritta dal proprietario degli animali e controfirmata dal rappresentante dell'Ente che rilascia il documento. La mancanza di detta dichiarazione, prevista obbligatoriamente dall'art. 3 della decisione 2000/68/CE, rende incompleto il passaporto e impone che lo stesso sia completato previa regolarizzazione presso l'Ente che originariamente ha emesso il documento (UNIRE, ASL, ANA, ecc.). Lo stesso dicasi per gli equidi di provenienza comunitaria per i quali la regolarizzazione dei passaporti dovrà essere richiesta alle Autorità competenti degli Stati membri speditori.

Nel caso in cui il passaporto sia del tutto mancante delle pagine riguardanti il capitolo IX è necessario che si provveda a regolarizzare il documento tramite integrazione delle pagine mancanti ovvero tramite rilascio di nuovo passaporto da parte dei soggetti che il D.M. 5 maggio 2006 individua per l'emissione del passaporto (UNIRE, AIA, ANA e APA).

In attesa della regolarizzazione dei passaporti già emessi si ribadisce che la mancanza della dichiarazione di cui sopra determinerà l'esclusione dell'equide dalla macellazione per il consumo umano fermo restando che gli equidi provvisti di passaporto "regolarizzato", qualora dichiarati DPA, potranno essere ammessi alla macellazione per consumo umano non prima che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di regolarizzazione. Infine è doveroso ricordare che a partire da tale data dovranno essere rispettati tutti gli obblighi previsti per gli animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano ivi comprese le registrazioni dei trattamenti ai sensi della normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

*Luigi Ruocco*